



COMUNE DI ROCCA CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO
EVASIONE IMU E TARI**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 13/11/2023

PREMESSA

1) L'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue:

« Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

2) L'incentivo tributario sarà riconosciuto soltanto per gli anni in cui il Comune abbia approvato il bilancio di previsione, nonché il rendiconto, nei termini previsti rispettivamente dall'art. 151 e dell'art. 227 Dlgs.267/2000, tali scadenze si riferiscono altresì al diverso termine prorogato per legge.

Articolo 1 – Costituzione e quantificazione del Fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi

1. Annualmente è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità indicate in premessa quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti. Tale fondo viene destinato per una quota del 80% all'incentivazione del personale dipendente, anche titolare di Posizione Organizzativa, e per una quota del 20% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, a qualsiasi titolo effettuata.

3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale".

4. Il responsabile della costituzione del fondo inserisce le citate risorse tra le componenti escluse dai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 nell'intesa che la loro permanenza nel fondo e successiva erogazione è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili, ove di verifici tale fattispecie.

5. La quantificazione definitiva delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti al rendiconto di gestione approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, si fa riferimento all'ammontare degli effettivi incassi derivanti dal pagamento di avvisi di accertamento e liquidazione riferiti all'anno solare, nonché gli incassi riversati, nell'anno di riferimento, dal concessionario della riscossione relativo agli avvisi sopra menzionati.

6. In caso di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, viene meno la copertura legislativa per la remunerazione del compenso incentivante e le relative somme costituiranno economia di spesa.

7. Non costituiranno economie di spesa le somme del compenso incentivante nel caso in cui il bilancio di previsione è approvato successivamente al termine del 31/12 ma entro la diversa data stabilita dalla proroga se disposta con legge o con decreto ministeriale. Per il rendiconto, invece, rileva esclusivamente il diverso termine individuato sulla base della proroga disposta in via legislativa.

Articolo 2 – Soggetti interessati

1. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo di cui al successivo art. 4 tutto il personale dipendente che collabora all'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa;

2. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri uffici Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni non soggette a remunerazione.

Articolo 3 – Attività di accertamento IMU/TARI

1. Per recupero dell'evasione, attività posta a base dell'incentivo previsto del presente regolamento, deve intendersi quell'attività svolta dall'ufficio tributi diretta al controllo ed alla repressione di omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie nonché alla contestazione di versamenti parziali o omessi, nei confronti dei contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e TARI.

Articolo 4 - Ripartizione del compenso incentivante

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione dettagliata sugli avvisi di accertamento/liquidazione emessi e riscossi al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione.

2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, pari all'80% del 5,0% del totale incassato, sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile del tributo 15%;
- Personale addetto all'ufficio tributi 60% (suddiviso in parti uguali tra i dipendenti del servizio);
- Personale addetto all'ufficio ragioneria 15% (suddiviso in parti uguali tra i dipendenti del servizio);
- Personale altri settori comunali coinvolto nelle attività di accertamento di cui all'art. 4, individuato dal Segretario Comunale, sentito il Responsabile del Servizio tributi, nella misura massima del 10% suddivisa in parti uguali tra i dipendenti individuati. In caso di non presenza di unità di personale coinvolta nell'attività di accertamento, tale percentuale sarà redistribuita proporzionalmente tra gli altri dipendenti di cui a precedenti punti.

3. Qualora l'ente si sia avvalso dell'attività di una ditta esterna per tutta l'attività propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento ed alla conseguente attività di sportello, il Responsabile di Servizio al momento della relazione annuale provvederà a decurtare dalla somma degli incassi ricevuti la spesa sostenuta per l'incarico alla ditta esterna. In tal modo la quota di incentivi da ripartire sarà al netto delle spese sostenute dall'ente.

Articolo 5 - Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, come dettagliati al precedente comma 2

delle premesse, viene adottata apposita determinazione da parte del responsabile dell'Area Personale, che recependo la relazione del responsabile del Servizio Finanziario procede alla liquidazione dell'incentivo.

Articolo 6 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

2. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 1, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.